# *Policy* per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing

# Indice

1. OBIETTIVO ....3
2. CATEGORIE DI SEGNALANTI ....4
3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ....4
4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI ....5
5. PRINCIPI GENERALI ....5
6. I SISTEMI DI SEGNALAZIONE ....7
7. PIATTAFORMA WEB ....8
7.1 AUTENTICAZIONE IN PIATTAFORMA ED INVIO SEGNALAZIONI ....8
7. 2 PRESA IN CARICO ....8
8. CASSETTA POSTALE ....9
8.1 INVIO SEGNALAZIONI ....9
8.2 PRESA IN CARICO ....9
9. VALUTAZIONE INIZIALE E ISTRUTTORIA ....10
10. DECISIONE ....11
10.1 MISURE DISCIPLINARI ....11
10.2 MISURE CORRETTIVE ....12
11. REPORTING ....12
12. INFORMATIVA AL SOGGETTO SEGNALATO ....12
13. TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ....12
14. SEGNALAZIONE ESTERNA ....13
15. DIFFUSIONE E FORMAZIONE ....13

ì

| Redazione: | Data: | Verifica: | Data: | Approvazione: | Data: |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPLIANCE | 7-10-2026 | ODV | 7-10-2026 | Direzione | 7-10-2026 |

## 1. OBIETTIVO

Le società controllate/partecipate da Over S.p.A. (il "**Gruppo**") agiscono nel rispetto dei principi etici di onestà, integrità, trasparenza e delle normative e delle *best practice* nazionali ed internazionali rilevanti per la propria attività in tutte le giurisdizioni in cui le stesse operano.

In tale contesto, il Gruppo promuove l'adozione di strumenti volti a segnalare illeciti e irregolarità (le "**Segnalazioni**") di cui determinate categorie di persone fisiche – interne o esterne al Gruppo - che intrattengono una relazione giuridica con lo stesso (i "**Segnalanti**") siano venute a conoscenza.

Questa *Policy* ha l'obiettivo di incentivare le Segnalazioni, illustrare le tutele che il Gruppo garantisce ai Segnalanti, ai soggetti segnalati, nonché alle altre categorie di cui al successivo paragrafo 2 e descrivere le modalità di effettuazione e gestione delle Segnalazioni.

Il sistema di Segnalazione descritto nella *Policy* ha le seguenti caratteristiche:

1. è accessibile da chiunque intenda effettuare una Segnalazione;
2. garantisce i più elevati livelli di confidenzialità con riferimento alle informazioni comunicate e all'identità del Segnalante e della persona oggetto della Segnalazione;
3. offre ai Segnalanti la possibilità di scegliere tra modalità alternative di Segnalazione (i) piattaforma *web* accessibile dal sito web istituzionale e/o dall'intranet aziendale. La stessa è conforme ai requisiti di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati personali. La piattaforma informatica consente segnalazioni scritte e/o orali, anche in forma anonima e garantisce protezione contro l'accesso non autorizzato all'identità del segnalante, in conformità agli artt. 4 e 12 del D.lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC e secondo i presidi previsti dal MOGC 231; (ii) casella postale fisica gestita dall'outsourcer (Gestore di I livello);
4. consente l'interazione tra i gestori della segnalazione e i Segnalanti;
5. la piattaforma informatica è gestita dall'outsourcer (Gestore di Primo Livello), opportunamente nominato ai sensi del D.lgs. 24/2023 e dell'art. 28 GDPR;
6. la casella postale fisica è situata presso un centro di gestione della corrispondenza convenzionato con l'outsourcer. Presso tale centro è presente una casella postale chiusa a chiave, presso la quale le lettere verranno momentaneamente depositate in attesa del ritiro da parte del Gestore di I livello.
7. è conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Il contenuto di questa *Policy* viene diffuso a tutti i dipendenti e ai soggetti terzi che intrattengono una relazione giuridica con il Gruppo mediante la pubblicazione sulla intranet e sul sito internet aziendale, ed è oggetto di sessioni formative dedicate, come previsto dai Modelli di Organizzazione, gestione e controllo delle società del gruppo.

## 2. CATEGORIE DI SEGNALANTI

Le categorie di Segnalanti legittimate ad inviare Segnalazioni e che beneficiano delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 sono le seguenti:

a) i dipendenti;
b) lavoratori autonomi e i collaboratori (inclusi volontari e tirocinanti);
c) i lavoratori o i collaboratori dei fornitori;
d) i liberi professionisti e i consulenti;
e) gli amministratori e i membri degli organi di controllo; e
f) gli azionisti.

Inoltre, le tutele garantite alle categorie di Segnalanti sopra elencate si applicano anche qualora la Segnalazione avvenga:

a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova; e
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Infine, tali tutele si estendono anche ai seguenti soggetti:

a) ai facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà del Segnalante, o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di detta persona.

## 3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Non esiste un elenco tassativo di illeciti o irregolarità che possono essere oggetto di Segnalazione.
La Segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti o che costituiscono illeciti civili, amministrativi o violazioni contabili;
- che coinvolgono legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti del Gruppo o – in ogni caso – chiunque agisca per conto del Gruppo (es: consulenti, fornitori, ecc.);
- poste in essere in violazione dei Modelli 231 adottati dalle società del Gruppo o di altre *policies* o procedure aziendali sanzionabili;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine al Gruppo;
- che configurino potenziali conflitti di interesse;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di costituire una violazione delle norme poste, tra l'altro, a tutela dei seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ì

- tutela dell'ambiente;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; o

- in generale, della normativa nazionale o europea.

In ogni caso, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere al momento della Segnalazione. **Resta ferma la responsabilità del segnalante nei casi in cui sia accertato che la segnalazione è stata effettuata con dolo o colpa grave o con consapevolezza della falsità dei fatti segnalati**, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023.

Inoltre, le Segnalazioni non devono riguardare rimostranze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi né reclami sui prodotti da parte di clienti.

## 4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

I Segnalanti devono fornire tutti gli elementi utili a consentire alle funzioni competenti di procedere alle verifiche ed accertamenti necessari a valutare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
b) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
c) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
d) l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Resta fermo il requisito della ritenuta veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del soggetto segnalato.

## 5. PRINCIPI GENERALI

Il sistema di Segnalazione è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

- **Tutela dell'identità dei Segnalanti e della riservatezza delle informazioni**: il Gruppo garantisce la confidenzialità dell'identità dei Segnalanti e la riservatezza

delle informazioni contenute nelle segnalazioni in ogni fase del processo di gestione. In via generale l'identità del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nella segnalazione non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a gestire la segnalazione autorizzate a trattare tali dati.

In particolare, l'obbligo di riservatezza viene meno nei casi in cui:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. La segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, ai sensi dell'art.12, comma 5 D.lgs. 24/2023;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.., ai sensi dell'art. 12, comma 3 D.lgs.24/2023;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 12, comma 4 D.lgs.24/2023.

In tali ipotesi, è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Inoltre, le Segnalazioni sono sottratte al diritto di accesso previsto, e per quanto applicabile al settore privato, dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013. Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.

- **Divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso i Segnalanti**: il Gruppo proibisce ogni forma di ritorsione o discriminazione, attiva od omissiva, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto; tale protezione è garantita qualora la Segnalazione (anche se successivamente valutata infondata) sia stata comunicata in buona fede, in quanto il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere al momento della Segnalazione e che le stesse rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo di cui al § 3.
  Per misure discriminatorie si intendono azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili per il Segnalante.[1]

[1] A titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare

ì

La commissione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del Segnalante può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore degli stessi e l'irrogazione delle relative misure disciplinari, conformemente a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione/discriminazione per aver effettuato una Segnalazione, deve inoltrare una nuova Segnalazione avente ad oggetto le ritorsioni/discriminazioni subite. Il Gruppo garantisce in tali casi lo svolgimento tempestivo delle relative indagini.

- **Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni**: tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le segnalazioni. In particolare, l'organo deputato alla gestione delle segnalazioni è autonomo, dedicato e composto da personale specificamente formato per tale attività.

- **Tutela del segnalato:** il Gruppo tutela i soggetti segnalati per quanto attiene sia la confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia la protezione degli stessi da eventuali azioni ritorsive e/o diffamatorie.

- **Tutela dell'integrità delle Segnalazioni**: la piattaforma *web* garantisce che nessuna Segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata.

## 6. I SISTEMI DI SEGNALAZIONE

Il sistema di Segnalazione si compone dei seguenti canali interni:

1. piattaforma web accessibile **https://whistleblowersoftware.com/secure/GRUPPOOVER**;
2. Cassetta Postale fisica a cui indirizzare le segnalazioni intitolata a "DOTT.SSA SARA DE PIERI presso MBE 0314 – Desio"

Al fine di tutelare la privacy del Segnalante senza tuttavia esporre il Gruppo ad eventuali violazioni del GDPR, si predispongono misure tecniche atte a garantire la non tracciabilità della persona segnalante nel momento in cui l'accesso al canale interno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna aziendale, sia con riguardo alla piattaforma informatica che agli apparati (firewall e proxy) coinvolti nella trasmissione della comunicazione.

Il Gruppo raccomanda l'utilizzo della piattaforma *web*, salvo che per ragioni di carattere tecnico non sia possibile accedervi, in quanto appositamente studiata per garantire al Segnalante facilità di utilizzo, riservatezza e confidenzialità e poiché:

1. l'uso di canali alternativi non può garantire il medesimo livello di protezione dei Segnalanti e di efficienza nella gestione delle segnalazioni;

l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

2. in caso di Segnalazione anonima, l'uso della piattaforma *web* è l'unica modalità che consente di chiedere chiarimenti al Segnalante, mantenendo il suo anonimato.

## 7. PIATTAFORMA WEB

### *7.1 AUTENTICAZIONE IN PIATTAFORMA ED INVIO SEGNALAZIONI*

Il Segnalante accede alla piattaforma web attraverso il *link* dedicato.
La piattaforma *web* chiederà l'autenticazione al Segnalante, i cui dati identificativi confluiranno in un *database* separato al quale il Gruppo non avrà accesso, in modo da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e l'impossibilità di risalirvi nella fase di trattazione della Segnalazione.

La piattaforma *web* consente anche di effettuare Segnalazioni anonime. Entrambe le modalità di Segnalazione effettuate mediante la piattaforma *web* garantiscono comunque confidenzialità, riservatezza e protezione al Segnalante.

Una volta autenticato o in forma anonima, il Segnalante riporta la violazione riscontrata, compilando tutti i campi richiesti e inserendo una descrizione precisa di fatti e persone coinvolte, nonché allegando eventuale documentazione a supporto.

La piattaforma *web* agevola l'interazione con il Segnalante e la richiesta di chiarimenti allo stesso, assicurando, al contempo, massima tutela e riservatezza e protezione dalle segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

Ricevuta la Segnalazione, la piattaforma *web* restituisce un'informativa iniziale di conferma della ricezione e presa in carico della Segnalazione ed invia al Segnalante un codice identificativo univoco, collegato alla Segnalazione, attraverso il quale potrà verificare ogni aggiornamento sulla Segnalazione, accedendo alla piattaforma *web*. Il codice identificativo univoco non consente di identificare in alcun modo il Segnalante, la cui identità rimarrà confidenziale o anonima. È dovere di ciascun Segnalante custodirlo diligentemente, non rilasciarlo ad altri e non consentire a terzi di accedere alle informazioni sulla Segnalazione.

Una volta caricata la Segnalazione e ricevuto il codice identificativo univoco:

i. il Segnalante può verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento della Segnalazione accedendo alla piattaforma *web*;
ii. il Gestore della segnalazione può continuare a dialogare in forma riservata con il Segnalante mediante la piattaforma *web* e richiedere ulteriori elementi di dettaglio, qualora la Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata.

Alla luce di quanto precede, si raccomanda al Segnalante di accedere periodicamente alla piattaforma *web* per verificare l'eventuale presenza di richieste di chiarimenti relative alla Segnalazione inoltrata.

### *7. 2 PRESA IN CARICO*

Ricevuta la Segnalazione, la piattaforma *web* provvede a trasmettere l'avviso di ricezione di una nuova Segnalazione alla casella di posta elettronica del Gestore del Sistema, indicandone la natura ma senza fornire informazioni di dettaglio sul contenuto della stessa. All'avvenuta ricezione, il Gestore del Sistema si collega alla piattaforma web crittogratafa al fine di verificarne

ì

il contenuto.

## 8. CASSETTA POSTALE

### *8.1 INVIO SEGNALAZIONI*

In alternativa al canale digitale, la segnalazione può essere presentata in forma scritta mediante invio postale o consegna presso il seguente recapito:
**[DOTT.SSA SARA DE PIERI presso MBE 0314 – Via Bengasi 1/E, 20832 Desio】**
**All'attenzione esclusiva del Gestore delle segnalazioni whistleblowing di OVER**

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e degli altri soggetti eventualmente menzionati nella segnalazione, il segnalante che decide di utilizzare il canale della cassetta postale, è invitato a utilizzare il seguente sistema di confezionamento:

- una prima busta chiusa contenente la segnalazione e gli eventuali documenti allegati;
- una seconda busta chiusa contenente, separatamente, i dati identificativi e i recapiti della persona segnalante e, ove ritenuto necessario, copia di un documento di identità (qualora il segnalante voglia indicare la propria identità);
- entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta esterna chiusa, sulla quale deve essere riportata la dicitura: **"RISERVATA E PERSONALE – SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – NON APRIRE – ALL'ATTENZIONE ESCLUSIVA DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DEL GRUPPO OVER"**.

La persona segnalante può omettere i propri dati identificativi.
In questo caso non serve inserire la busta con i dati identificativi: è sufficiente depositare la segnalazione in una busta chiusa, senza indicare il mittente.
In tale ipotesi la segnalazione sarà trattata come segnalazione anonima, ferma restando la possibilità di applicare le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023 qualora l'identità del segnalante venga successivamente accertata e ricorrano le condizioni previste dalla normativa.
La corrispondenza indirizzata al canale whistleblowing è recapitata presso un centro di gestione della corrispondenza convenzionato con l'outsourcer incaricato da OVER. Presso tale centro è presente una casella postale dedicata, chiusa a chiave e separata dalla corrispondenza ordinaria, utilizzata esclusivamente per il deposito temporaneo delle comunicazioni indirizzate al canale whistleblowing.
Il personale del centro di gestione della corrispondenza:

- non è autorizzato ad aprire le buste o a prendere conoscenza del relativo contenuto;
- non registra la corrispondenza nei sistemi ordinari di protocollo o gestione documentale;
- non acquisisce copie, fotografie o scansioni delle buste;
- non comunica a soggetti diversi dal Gestore informazioni relative al mittente, alla provenienza o alla ricezione della corrispondenza;
- provvede esclusivamente al deposito della busta integra nella casella postale dedicata.

### *8.2 PRESA IN CARICO*

Il Gestore di I livello provvede al ritiro della corrispondenza con periodicità tale da consentire il rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Il Gestore verifica l'integrità della busta esterna e, in un ambiente riservato, procede alla sua apertura.
La busta contenente la segnalazione viene separata da quella contenente i dati identificativi del segnalante. Alla segnalazione viene assegnato un codice identificativo univoco, riportato anche sulla busta contenente i dati identificativi, in modo da consentire il successivo collegamento tra le due componenti senza rendere immediatamente conoscibile l'identità del segnalante.
La busta contenente i dati identificativi viene conservata separatamente dalla segnalazione, in un archivio fisico protetto e accessibile esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati. L'identità

della persona segnalante non è rivelata senza il suo consenso espresso, fatti salvi i casi e le condizioni espressamente previsti dalla normativa applicabile.
La segnalazione viene registrata nel registro riservato delle segnalazioni, gestito dal Gestore di I livello, nel quale sono annotate almeno la data di ricezione, il codice identificativo attribuito, il canale utilizzato e le successive attività di gestione.
Quando la segnalazione contiene un recapito utilizzabile, il Gestore rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione. In assenza di un recapito, il Gestore documenta nel registro riservato l'impossibilità di trasmettere l'avviso e le successive comunicazioni.

## 9. VALUTAZIONE INIZIALE E ISTRUTTORIA

All'avvenuta ricezione, il Gestore del Sistema effettua una valutazione preliminare e procede alla classificazione della Segnalazione sulla base della relativa natura.

Qualora la segnalazione venga effettuata con canale fisico, via postale, il Gestore di I livello delle segnalazioni provvede a registrare la stessa all'interno della Piattaforma web, che funziona quindi quale repository di tutte le segnalazioni. Presso la stessa piattaforma verranno indicati anche gli stati di avanzamento delle indagini.

In questa prima fase di valutazione iniziale, il Gestore del Sistema archivia immediatamente le Segnalazioni che risultano palesemente infondate, strumentali o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente *Policy*.

Qualora, nel corso della gestione della Segnalazione, emergano situazioni di potenziale o effettivo conflitto di interessi in capo al Gestore della segnalazione, lo stesso è tenuto ad astenersi immediatamente da ogni attività relativa alla gestione. In tali casi, la gestione della Segnalazione è rimessa agli Organi Sociali competenti o ad un soggetto esterno, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa.

Il Gestore del Sistema verifica, per le Segnalazioni che non siano state immediatamente scartate, se le stesse sono corredate da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza. Qualora la Segnalazione, pur non palesemente infondata, strumentale o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente *Policy*, risulti non sufficientemente dettagliata, il Gestore del Sistema formula le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante (anche via postale, qualora la segnalazione sia confidenziale e non anonima).

Effettuata tale prima valutazione e ottenuti i chiarimenti ritenuti opportuni, il Gestore del Sistema decide di:

i. archiviare le Segnalazioni che, a seguito dell'esame preliminare, risultino prive di fondamento e/o non adeguatamente documentate, nonostante i chiarimenti ottenuti; ovvero

ii. per le Segnalazioni che siano risultate ragionevolmente fondate e supportate da elementi sufficienti per procedere con la fase istruttoria, ne effettua la valutazione preliminare e si occupa dello smistamento e assegnazione delle segnalazioni al II livello, ed in particolare:
   - le segnalazioni rilevanti ai fini del Modello 231/2001 vengono trasmesse per competenza, all'Organismo di Vigilanza (OdV);
   - le segnalazioni aventi ad oggetto profili di protezione dei dati personali sono trasmesse al DPO;
   - ogni altra segnalazione viene trasmessa al gestore di secondo livello, definito caso per caso ed in base all'oggetto della segnalazione stessa (es. Responsabile HR, CISO, AD), nel rispetto

ì

del principio di minimizzazione delle informazioni.

**Il trasferimento delle segnalazioni avviene esclusivamente mediante piattaforma web (canale elettronico).**

iii. Qualora i gestori di secondo livello decidano di procedere con l'investigazione, definiscono – con il supporto delle funzioni che possono essere interessate in base all'oggetto della Segnalazione – uno specifico "piano di investigazione", che include:
   - la modalità di svolgimento della investigazione (richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante, svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari, ecc.);
   - le funzioni, interne o esterne al Gruppo, incaricate di condurre le indagini;
   - le funzioni che potrebbero essere interessate dalla violazione, sulla base della tematica trattata;
   - eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, la cui audizione deve essere condotta nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante; e
   - le tempistiche entro cui concludere l'investigazione.

La fase di istruttoria è completata entro 60 giorni dalla ricezione della Segnalazione - fatti salvi i casi in cui Segnalazioni relative a situazioni di particolare complessità richiedano tempi di valutazione più lunghi - nel rispetto dei principi di imparzialità, competenza e diligenza professionale.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, la rivelazione dell'identità del Segnalante si renda indispensabile per la difesa della persona coinvolta, il Gruppo sarà tenuto a spiegare al Segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati e dopodiché dovrà richiedere allo stesso il consenso alla rivelazione dei propri dati personali.

## 10. DECISIONE

Al termine della fase investigativa/istruttoria, il Gestore di I livello e la Funzione incaricata dello svolgimento delle indagini presenta agli Organi sociali una relazione sugli esiti delle indagini effettuate, ove applicabile.

A seguito della valutazione dei risultati, gli Organi Sociali esprimono la propria decisione sulla Segnalazione, individuano le eventuali misure disciplinari e le possibili azioni correttive da proporre e istruiscono il Gestore del Sistema in merito al riscontro da fornire al Segnalante.

In ogni caso, il riscontro al Segnalante sugli esiti della relativa Segnalazione deve essere fornito entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o - in mancanza di tale avviso - entro 3 mesi dalla data della scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Nel caso in cui l'istruttoria non si sia conclusa in virtù di fattispecie che possono richiedere, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore di tre mesi, è necessario comunque fornire al Segnalante un riscontro interlocutorio alla scadenza del termine indicato.

### *10.1 MISURE DISCIPLINARI*

Le misure disciplinari devono essere adeguate e proporzionate alla violazione accertata, anche tenuto conto dell'eventuale rilevanza penale dei comportamenti posti in essere, e devono essere

conformi a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

Le misure disciplinari proposte a seguito dell'accertamento della violazione devono essere condivise con le funzioni interessate dalla violazione e con la funzione Risorse Umane competente, se presente. Le misure vengono quindi definitivamente approvate e adottate dalla funzione Risorse Umane e vengono comunicate al responsabile della violazione, nel rispetto della normativa giuslavoristica nazionale applicabile e tenuto conto di quanto esplicitato all'interno del MOG 231.

### *10.2 MISURE CORRETTIVE*

Gli Organi Sociali condividono con le funzioni aziendali interessate dalla violazione le misure correttive idonee a porre rimedio alle conseguenze della violazione e a prevenire il rischio di violazioni analoghe a quella oggetto della Segnalazione.

Le Funzioni interessate dalla violazione confermano l'implementazione delle misure identificate e informano gli Organi Sociali dei relativi esiti. Gli Organi Sociali informano a loro volta il Gestore del Sistema dell'implementazione delle misure correttive al fine di un eventuale *follow up* nei confronti del Segnalante.

## 11. REPORTING

Il gestore di I livello predispone report periodici, eventualmente in forma aggregata e anonimizzata, destinati all'OdV e alla Direzione, al fine di supportare il sistema di controllo interno e il monitoraggio dei rischi.

In ogni caso, il Gestore della segnalazione, in qualunque fase del processo di gestione di una Segnalazione, può informare gli Organi Sociali in merito a eventuali Segnalazioni che possano avere un impatto rilevante per il Gruppo.

## 12. INFORMATIVA AL SOGGETTO SEGNALATO

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle Segnalazioni, i gestori di II livello, sentiti gli Organi Sociali, valutano le modalità con cui informare il Segnalato in merito alla trasmissione della Segnalazione a suo carico, allo svolgimento della relativa indagine e all'esito della stessa.

In particolare, il momento in cui il Segnalato viene messo al corrente della Segnalazione a suo carico deve essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del Segnalato sia necessario per lo sviluppo dell'indagine.

Il Gruppo garantisce, ad ogni modo, il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

## 13. TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ì

Le Segnalazioni ricevute (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate nell'archivio informatico della piattaforma *web*, che non consente alcuna forma di cancellazione e/o alterazione.

Tale documentazione deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.
In ogni caso, i dati personali connessi alle segnalazioni sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 e n. 51/2018 e pertanto i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

## 14. SEGNALAZIONE ESTERNA

Premesso che, come illustrato nella presente *Policy*, il Gruppo ha predisposto idonei canali di segnalazione interna, conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, la Segnalazione è consentita tramite il canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**"), solo nel caso in cui il Segnalante abbia:

(i) già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
(ii) fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
(iii) fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza dei presupposti sopra indicati, la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele di cui al D.lgs. 24/2023.

**Il canale di segnalazione esterno attivato da ANAC è disponibile al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/.**

## 15. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

Il Gruppo assicura la diffusione della presente *Policy* a tutti i dipendenti e ai soggetti terzi che intrattengono rapporti giuridici con lo stesso, nonché l'organizzazione di sessioni formative sul tema. In particolare, il Gruppo mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne.

Tali informazioni sono:

- esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con il Gruppo; e
- pubblicate in una sezione dedicata della intranet e del sito *internet* aziendale.

La formazione, rivolta a tutti i dipendenti, viene effettuata regolarmente e in ogni caso qualora se ne ravvisi la necessità ed include, per quanto possibile, *case study* ed esemplificazioni volte ad evitare il reiterarsi di eventuali situazioni già emerse.
Inoltre, i nuovi ingressi sono tempestivamente posti a conoscenza delle regole e delle procedure a tutela dei dipendenti in caso di Segnalazione.